

TAR Cagliari 07/01/1998 n. 4

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2

Nei procedimenti di gara mediante offerta di prezzi unitari, l'Amministrazione è abilitata, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente aggiudicatario per aver offerto il prezzo complessivo per essa più vantaggioso per evitare che semplici errori di calcolo nei detti conteggi arrechino pregiudizio all'Amministrazione medesima, senza che nulla escluda che tali operazioni possano essere condotte anche per gli altri offerenti; pertanto, in applicazione del principio di buona amministrazione e di correttezza dell'azione amministrativa, rientra nella discrezionalità della Commissione giudicatrice di procedere alla rettifica di errori materiali compiuti per disattenzione, dalle Ditte diverse dall'aggiudicataria, che si ripercuotono sul risultato finale